

CONCORSI PUBBLICI: Consiglio di Stato, Sezione Settima, 3 giugno 2024 n. 4951.

1. Concorsi pubblici -Evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione – Soccorso istruttorio - Inapplicabilità -Principio di autoresponsabilità -Applicazione.

2. Concorsi pubblici -Soccorso istruttorio – Applicabilità - Limiti - Mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale -Ragioni.

1. Per giurisprudenza costante il soccorso istruttorio non è attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più importante in quanto occorre assicurare *par condicio* nonché massima accelerazione possibile nelle procedure (Cons. Stato n. 28/2024); in forza di tale principio ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati.

Si veda, sul punto specifico, la sentenza del Consiglio di Stato n. 10241 del 21 novembre 2022 in cui si afferma in particolare che: "*il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 ...)*". Ed ancora che: "*se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente*" (Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198).

2. Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della *par condicio* (Cons. Stato 7815/2021).

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2024 il Cons. Rosaria Maria;

Viste le conclusioni della parte appellante così come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Ministero dell'Istruzione, con D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 ha bandito una procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, per la copertura, a tempo indeterminato, dei posti della scuola secondaria di primo e secondo grado, rimasti vacanti a seguito delle immissioni in ruolo per a.s. 2021/22. Alla procedura concorsuale erano ammessi, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso esclusivamente i candidati che avevano svolto, a decorrere dell'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non consecutivi; dei prescritti tre anni di

servizio, era necessario che almeno un anno fosse stato svolto nella specifica classe di concorso per la quale si concorreva.

L'appellante ha presentato domanda di partecipazione, per la Regione Puglia, per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado. Nel redigere la domanda di partecipazione, nella parte dei titoli dedicata all'a.s. 2020/21, ha indicato come termine finale del contratto il 20 dicembre 21, mentre il termine finale era il 30 giugno 2021; nella parte dei titoli di servizio dedicata all'a.s. 2021/22 ha indicato come classe di concorso la A023, mentre ha lavorato nella A022; non ha inserito tre anni di servizio prestati nelle scuole con il progetto “diritti a scuola” nell'aa.ss. 2012/13 – 2015/16 – 2016-2017.

In sede di redazione della graduatoria definitiva è stato attribuito all'appellante un punteggio complessivo di 93,75 punti: 80 punti alla prova orale e 13,75 punti per i titoli. In particolare, per i titoli, gli sono stati assegnati 12,5 punti per la laurea conseguita con lode e 1,25 punti per il servizio svolto nell'a.s. 2018/2019. In forza dei 93,75 punti complessivi conseguiti, l'appellante non è stato inserito nella graduatoria dei vincitori di concorso: ed infatti, l'ultima utilmente classificata nella graduatoria dei vincitori è la controinteressata, con 96,00 punti.

Il ricorrente ha contestato all'Ufficio Scolastico Regionale che il punteggio non era conforme alla totalità degli anni di servizio svolti e quindi alla sua completa esperienza di docente in considerazione degli errori materiali commessi della mancata valutazione dei 3 anni prestati nell'ambito del progetto diritti a scuola (2012/13-2015/16-2016/17).

Per tali ragioni, l'originario ricorrente ha richiesto all'Ufficio Scolastico della Puglia, “anche considerando la nota giurisprudenza in materia di soccorso istruttorio”, di “ricalcolare il punteggio”, evidenziando come “il nuovo punteggio lo collocherebbe tra i vincitori del concorso, in posizione utile per l'assunzione a tempo indeterminato”.

In riscontro all'istanza di autotutela, l'Ufficio Scolastico Regionale, con nota prot.n. 41462 del 28 settembre 2022 ha rappresentato che: *“la Commissione giudicatrice ha valutato i titoli dichiarati esattamente come indicati dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva inoltrata a mezzo POLIS. ... , secondo quanto indicato dall'art. 10 del D.M. 108 del 28 aprile 2022”*.

Impugnata la graduatoria il Tar per la Puglia respingeva il ricorso sul rilievo che nel caso di specie non si trattava di valutare titoli che erano stati correttamente indicati, ovvero di correzioni che si sarebbero limitate “all'aspetto estrinseco o formale” come previsto dal bando, ma di titoli che erano stati del tutto omessi o di titoli indicati in modo del tutto errato e tale da non poter essere immediatamente colto dall'Amministrazione.

Appellata ritualmente la sentenza resistono la controinteressata -OMISSIS- e il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

All'udienza del 28 maggio 2024 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1.Osserva preliminarmente il Collegio che le questioni preliminari riproposte dalla controinteressata possono non essere esaminate in considerazione della infondatezza dell'appello.

2.Con il motivo di appello l'appellante ripropone le censure formulate nel ricorso introduttivo evidenziando che il Tar aveva erroneamente basato la sentenza di rigetto fa sul principio dell'autoresponsabilità dei candidati nell'ambito dei procedimenti selettivi e della impossibilità della sanatoria (correttiva o integrativa) dei dati dichiarati, mentre gli errori in cui era incorso in fase di compilazione della domanda, erano meri errori materiali (facilmente riscontrabili dall'Amministrazione) che, ove corretti, non avrebbero leso in alcun modo il principio della *par condicio* dei candidati.

La censura non è fondata.

È incontestato che il prof. -OMISSIS-, con riferimento all'a.s. 2020/2021, abbia indicato come termine finale del contratto il 20 dicembre .2021, mentre il termine finale era il 30.06.2021; con riferimento all'a.s. 2021/2022, abbia indicato come classe di concorso la A023, mentre aveva prestato servizio nella A022. Inoltre, l'appellante non ha inserito tre anni di servizio prestato presso le scuole con il progetto "diritti a scuola" nell'aa.ss. 2012/13 – 2015/16 – 2016-17 e solo in sede di esame, tardivamente, aveva consegnato alla Commissione un'autocertificazione nella quale aveva indicato i tre anni di servizio svolti.

Il bando di concorso, all'art. 4 rubricato "*Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande*" prescrive che: "*nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendaci m) i titoli di cui all'allegato B al Decreto Ministeriale*". Inoltre, precisa che: "*Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto*".

La Commissione giudicatrice ha valutato i titoli dichiarati esattamente come indicati dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

Per giurisprudenza costante il soccorso istruttorio non è attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più importante in quanto occorre assicurare *par condicio* nonché massima accelerazione possibile nelle procedure (Cons. Stato n. 28/2024); in forza di tale principio ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati.

Si veda, sul punto specifico, la sentenza del Consiglio di Stato n. 10241 del 21 novembre 2022 in cui si afferma in particolare che: "*il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 ...)*". Ed ancora che: "*se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente*" (Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198).

Ebbene nel caso di specie un simile indispensabile presupposto onde poter essere ammessi al soccorso istruttorio (ossia la riconoscibilità dell'errore commesso dal candidato in sede di compilazione e presentazione della domanda di partecipazione) non è nella specie rinvenibile dal momento che l'errore commesso non era in alcun modo riconoscibile secondo la normale diligenza. L'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione; in quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della *par condicio* dei candidati; pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale; in difetto di una puntuale indicazione dell'interessato, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione.

Si è anche osservato che l'affermazione di questi principi è coerente con la portata generale che si riconosce al principio del soccorso istruttorio anche nell'ambito delle procedure concorsuali - quale doveroso ordinario *modus procedendi* dell'amministrazione volto a superare formalismi in nome del principio del *favor participationis*, quale applicazione di quello del giusto procedimento - individuando nel contempo dei rigorosi limiti per evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la *par condicio*, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della *lex specialis* contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (cfr. Cons. Stato, A. P., 25 febbraio 2014, n. 9).

Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe

riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della *par condicio* (Cons. Stato 7815/2021).

L'appello deve essere, conseguentemente respinto.

In considerazione della peculiarità della questione trattata, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore